

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**TENUTO CONTO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

**IMU** (imposta municipale propria) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e per tale componente, è vigente il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 29-09-2012;

**TASI** (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;

**TARI** (tributo sul servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n 11 del 14/01/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Sig. Augusto Scatolini;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013:

**676.** L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquotarispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle **eventuali** riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**688.** Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**690.** La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**VISTO** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214;

**VISTO** l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29-04-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

**PRESO ATTO** che il citato Regolamento approvato con la deliberazione n. 4/2014, ha disposto:

- 1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento:  
n. 2 rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre per l'IMU e la TASI, consentendo il pagamento in un'unica soluzione il 16 giugno di ogni anno;
- 2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
- 3) che gli immobili locati con contratto registrato, usufruiranno di un'aliquota differenziata prevista dall'art. 3 - Capitolo 4 che, ha previsto una riduzione dell'uno per mille per le abitazioni locate rispetto a "tutti gli altri immobili" mentre, ha rimandato al Consiglio Comunale l'applicazione di un'aliquota differenziata per gli altri immobili locati;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le

seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato:
  - pubblica sicurezza e vigilanza
  - tutela del patrimonio artistico e culturale
  - servizi cimiteriali
  - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
  - servizi socio-assistenziali
  - servizio di protezione civile
  - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
  - altri servizi

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**RITENUTO** opportuno, al fine di contrastare l'evasione degli affitti cd in "nero", concedere l'aliquota differenziata prevista dal Regolamento della IUC pari alla riduzione dell'uno per mille rispetto a tutti gli altri immobili sia per le abitazioni che per gli altri immobili locati con regolare contratto d'affitto registrato;

**RAVVISTA** la necessità di adottare delle politiche locali volte a rilanciare il mercato immobiliare e, nelle more di introdurre tali "politiche" all'interno del vigente Regolamento disciplinante la materia, verranno riconosciute delle agevolazioni tributarie a coloro che acquistano gli immobili c.d. "immobili-merce", ovvero i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Art. 13, comma 9 bis D.L. 2011 del 2011, così come modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv., con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), previa richiesta da parte dell'acquirente;

**VISTA** la Legge di stabilità 2017, approvata con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016;

**RITENUTO** di approvare le aliquote IUC 2018 (IMU e TASI);

**VISTO** il parere favorevole del responsabile del Settore III, Daniele De Paolis, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del responsabile del Settore II, Dott.ssa Daniela De Santis, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) e dell'IMU (Imposta Comunale Propria) per l'anno 2018:

#### IMU

1. Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9) <b>mille</b>	<b>3,5 per</b>
2. detrazione abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9)	<b>€ 200,00</b>
3. abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado <b>mille</b>	<b>7,6 per</b>
4. immobili acquistati dalle imprese costruttrici rientranti nella categoria di "immobili-merce" <b>mille</b>	<b>8.6 per</b>
5. abitazioni locatate con regolare contratto d'affitto registrato <b>mille</b>	<b>8,6 per</b>
6. immobili locati ad uso diverso da abitazione con regolare contratto d'affitto registrato <b>mille</b>	<b>8,6 per</b>
7. aree fabbricabili <b>mille</b>	<b>8,6 per</b>
8. altri immobili <b>mille</b>	<b>9,6 per</b>

#### TASI

1. Abitazione principale e relative pertinenze **2,5 per mille** (solo cat. A1, A8 e A9);
2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **0,00 per mille;**
3. fabbricati rurali ad uso strumentale **0,00 per mille;**

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l'aliquota massima per la TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato:
  - pubblica sicurezza e vigilanza
  - tutela del patrimonio artistico e culturale
  - servizi cimiteriali
  - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
  - servizi socio-assistenziali
  - servizio di protezione civile
  - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
  - altri servizi

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

6) di dare atto che per usufruire delle agevolazioni IMU, riguardanti gli immobili:

1. acquistati dalle imprese costruttrici rientranti nella categoria di "immobili-merce". L'acquirente dovrà presentare apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
2. locati con regolare contratto d'affitto registrato. Il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione entro il termine di 60 giorni dalla data della stipula del contratto, e comunque entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo.

La mancanza della presentazione di tali dichiarazioni entro i termini predetti comporta la decadenza di applicazione delle aliquote agevolate per l'anno di riferimento. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 commi 684 e 685 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta IMU e del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 29-04-2014;

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di incaricare, il funzionario Responsabile del Tributo ad espletare tutti gli atti e gli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) – individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative, come previsto dall'art. 1 c. 142 della legge 26 dicembre 2006, n. 246 e ss.mm.ii;

10) allegare, copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018, e pluriennale 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.